



Miniguida alle ultime modifiche al Codice della Strada



Breve sintesi delle principali modifiche al C.d.S. in vigore dal 14/12/2024


N.b. In questa sintesi sono riportate soltanto alcune delle modifiche apportate e già operative



Art. 117 **LIMITAZIONI PER I NEO PATENTATI**



Chi ha conseguito la patente di guida di **categoria B**, **dopo il 14/12/2024** potrà guidare veicoli con un **rapporto massimo potenza/tara pari a 75 kw/t.**



- Per i conducenti delle automobili sia **elettriche** che **plug -in** il limite di potenza del veicolo è fissato a **105 kw/t.**



- Permane sulle **autostrade** il limite massimo di velocità di **100 km orari** che scende a **90 sulle strade extraurbane.**

Quindi:



per le patenti conseguite dopo il 14.12.2024 valgono **i limiti indicati sopra, per la durata di 3 anni.**



per le patenti conseguite prima del 14.12.2024 valgono i limiti precedenti alle modifiche del C.d.S., **per la durata di un anno**



Art. 117 **LIMITAZIONI PER I NEO PATENTATI**



Sulla carta di circolazione alla voce **Rapporto** e al punto **P2** troveremo i parametri che dovremo rispettare.



E' possibile su www.ilportaledellautomobilista.it inserendo la targa del veicolo ottenerne la certezza .



 **LE LIMITAZIONI HANNO VALIDITA' PER 3 ANNI** ad eccezione dei **CONDUCENTI DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DEI DISABILI** per i quali non ci sono restrizioni.





Art. 122 **TITOLI ABILITATIVI ED ESERCITAZIONI ALLA GUIDA**

Coloro che sono in possesso del **foglio rosa** per il conseguimento delle patenti di guida:



AM ciclomotore



A1 motocicli fino a 125 cc



A2 motocicli non superiore a 35kw - dai 18 anni di età



A tutti i motocicli dai 24 anni



NON POSSONO TRASPORTARE PASSEGGERI



NEO PATENTATI



Art. 186 **GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA**

Con l'entrata in vigore delle nuove norme

NULLA è cambiato rispetto ai limiti precedenti vale a dire:



- **Neo patentati** e per i **primi 3 anni** dal conseguimento della patente: **limite 0,0 g/l**



- **Per tutti gli altri: limite 0,5. g/l.**

Restano invariati gli scaglioni di superamento del limite e il tipo di sanzione



▪ Da 0,5 a 0,8



▪ Da 0,8 a 1,5



▪ Superiore a 1,5



Art. 186 **GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA**



Si riconferma che le sanzioni **sono aumentate di 1/3** se la violazione viene commessa **in orario notturno tra le 22 e le 7.**



le **aggravanti** permangono in caso di **incidente stradale.**



Art. 186 **GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA**



Quanti bicchieri di vino posso bere senza rischiare di essere sanzionato? NON ESISTE UNA RISPOSTA PRECISA A QUESTA DOMANDA.



L'assorbimento dell'alcol varia a seconda di molteplici fattori tra cui:



- La corporatura



- Se uomo o donna



- Se si è bevuto a stomaco vuoto o a stomaco pieno



- Se si è bevitore abituale oppure no



- Se si assumono alcuni farmaci



Per gli interessati si allega tabella, **a titolo puramente indicativo**, tratta dal testo *Recupero Punti Patente* di Antonio Pagano per Editrice *La Strada*.



UOMINI (peso corporeo espresso in Kg) (500 cm ³ = 1/2 litro)								
tipo di bevanda grado alcolico	grado alcolico	60	65	70	75	80	85	90
		cm ³ di bevanda che, ingerita a stomaco vuoto, determina il superamento del tasso minimo di 0,5 g/l						
birra normale	4%	683	739	796	853	910	967	1024
birra doppio malto	7%	390	423	455	488	520	553	585
vino da tavola	10%	273	296	319	341	364	387	410
vino forte	13%	210	228	245	263	280	298	315
aperitivi	18%	152	164	177	190	202	215	228
liquori	25%	109	118	127	137	146	155	164
superalcolici	40%	68	74	80	85	91	97	102

DONNE (peso corporeo espresso in Kg) (500 cm ³ = 1/2 litro)								
tipo di bevanda grado alcolico	grado alcolico	50	55	60	65	70	75	80
		cm ³ di bevanda che, ingerita a stomaco vuoto, determina il superamento del tasso minimo di 0,5 g/l						
birra normale	4%	448	536	585	634	683	731	780
birra doppio malto	7%	279	306	334	362	390	418	446
vino da tavola	10%	195	215	234	254	273	293	312
vino forte	13%	150	165	180	195	210	225	240
aperitivi	18%	108	119	130	141	152	163	173
liquori	25%	78	86	94	101	109	117	125
superalcolici	40%	49	54	59	63	68	73	78





Art. 186 **GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA**



ALCOL



N.B. SOLO CON L'EMANAZIONE DEL RELATIVO **DECRETO ATTUATIVO** ED **IN PARTICOLARI CASI** SARÀ OBBLIGATORIA L'INSTALLAZIONE SUL VEICOLO DEL DISPOSITIVO “**ALCOLOCK**” (ad oggi non è applicabile)



Art. 187 **GUIDA DOPO L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI**



Con l'entrata in vigore delle nuove norme per poter contestare la guida dopo l'assunzione di sostanze psicotrope, basta risultare **positivi al test**.



In concreto se durante un controllo si viene sottoposti al test e lo stesso risulta **positivo**, sarà contestata la violazione di cui all'articolo in questione **anche se l'uso di sostanze fosse avvenuto in epoca antecedente al momento in cui ci si mette alla guida**, questo perché le sostanze stupefacenti **restano nel sangue anche per parecchi giorni**.



Art. 187 **GUIDA DOPO L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI**



Si ricorda che alcuni farmaci presentano **controindicazioni alla guida**, si consiglia pertanto di consultare la sezione “*effetti collaterali*” del foglietto illustrativo.



STUPEFACENTI



Art. 173 **USO DI LENTI O DI DETERMINATI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA**



Con le nuove norme **è vietato l'uso**, durante la guida, di **apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, tablet e altri dispositivi analoghi** che comportino **ANCHE SOLO TEMPORANEAMENTE** l'allontanamento delle mani dal volante.





Art. 173 **USO DI LENTI O DI DETERMINATI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA**



La violazione di questa norma comporta **sempre** la sospensione della patente **già dalla prima violazione**.

Per tale violazione **NON è più ammesso** il pagamento della sanzione con lo sconto del 30% nei 5 giorni.



A QUESTA SOSPENSIONE PRINCIPALE potrebbe doversi applicare anche la sospensione breve (>>vedi successivo art. 218 ter.) In pratica potrebbero essere applicati **due periodi di sospensione consecutivi**.



Per quanto attiene al **mancato uso di lenti o altri apparecchi se prescritti**, la nuova norma prevede solo l'aumento dei punti da decurtare che passano  da 5 a 8.



Art. 218 ter. **SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE DI GUIDA IN RELAZIONE AL PUNTEGGIO**



Con le modifiche del Codice della Strada è stato introdotto l' art. 218 ter che prevede la **sospensione breve della patente** per coloro che hanno meno di **20 punti** e **solo in caso di violazioni specifiche** di seguito indicate:

- ☛ Fuori dai centri abitati **circolazione in senso vietato** e omesso rispetto delle **norme sul sorpasso**;
- ☛ **Circolazione contromano**;
- ☛ Omessa **precedenza**;
- ☛ Omesso rispetto del **semaforo**;



Art. 218 ter. **SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE DI GUIDA IN RELAZIONE AL PUNTEGGIO**



- ☛ Omesso rispetto delle **norme sul sorpasso**;
- ☛ Omesso rispetto della **distanza di sicurezza** e se da tale violazione deriva un **incidente con danni gravi** ai veicoli tali da giustificare la revisione straordinaria del mezzo;
- ☛ Omesso rispetto delle **manovre di immissione, svolta e retromarcia**;
- ☛ Omesso **uso del casco protettivo**;
- ☛ Omesso uso delle **cinture di sicurezza**, dei **dispositivi anti abbandono** e del **mancato funzionamento delle cinture**;



Art. 218 ter. **SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE DI GUIDA IN RELAZIONE AL PUNTEGGIO**



- ☛ Uso di **apparecchi radiotelefonici** che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante;
- ☛ Per i conducenti **per i quali è previsto il limite di 0,0 g/l di alcol** (neo patentati, conducenti di autobus, autotrasportatori);
- ☛ Omesso rispetto delle norme nei confronti dei **pedoni** che circolano sulla strada (per esempio mancata precedenza al pedone);



Art. 218 ter. **SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE DI GUIDA IN RELAZIONE AL PUNTEGGIO**



- ☛ Omesso rispetto dei **tempi di riposo giornalieri e settimanali** per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose e persone (conducenti professionali);
- ☛ Omesso rispetto delle **norme sulla retromarcia, corsie di emergenza e accelerazione in autostrada**;
- ☛ Omesso rispetto delle norme in presenza di **passaggi a livello**.





Art. 218 ter. **SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE DI GUIDA IN RELAZIONE AL PUNTEGGIO**



IL PERIODO DI SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE È IL SEGUENTE:



PATENTE ITALIANA:

- **Meno di 20 punti:** sospensione breve di 7 giorni in caso, di incidente sono 14 gg
- **Meno di 10 punti:** sospensione breve di 15 giorni, in caso di incidente sono 30 gg



Art. 218 ter. **SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE DI GUIDA IN RELAZIONE AL PUNTEGGIO**



PATENTE ESTERA:

- **più di 1 punto:** sospensione breve 7 giorni
- **più di 10 punti:** sospensione breve per 15 giorni



Per tutti i casi, il periodo suddetto parte dal **primo giorno di sospensione compreso.**



Art. 218 ter. **SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE DI GUIDA IN RELAZIONE AL PUNTEGGIO**



NEI CASI PREVISTI PER LA SOSPENSIONE BREVE LA PATENTE **VIENE IMMEDIATAMENTE RITIRATA** E TRATTENUTA PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE.



NEGLI ALTRI CASI DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE (NON sospensione breve) IL DOCUMENTO **VIENE INVIATO ALLA PREFETTURA.**



CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI



Tutti i conducenti di monopattini hanno obbligatorietà dell'**uso del casco protettivo**, siano essi minorenni che maggiorenni.

Gli altri obblighi per i conducenti dei monopattini li trovi qui:

 https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/21/2025-01/ircolarelegge177-2024modifichealcodicedell_241220_133409.pdf



**N.B. SI ATTENDE EMANAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO
PER L'APPOSIZIONE DELLA TARGA SUI PREDETTI**



CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI



E' stato confermato l'obbligo dell'uso delle luci per i conducenti delle biciclette **non solo di notte ma anche di giorno** e in tutti i casi di scarsa visibilità



I VELOCIPEDI



GRAZIE

Per approfondimenti leggi la Circolare 177/2024:

https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/21/2025-01/circolarelegge177-2024modifichealcodicedell_241220_133409.pdf